NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE

Art. 1

Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria

Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, come aggiornata ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Sono trasferiti, altresi', tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanita' veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.

Versione in vigore dal 4 marzo 2008, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
Estremi	Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-26-2008/art-1-trasferimento-di-funzioni-in-materia-di-salute-umana-e-sanita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it